

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per i grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEn

Scheda informativa destinata a ingegneri e richiedenti

Per ottenere la licenza edilizia devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. La soglia di 2 TWh non deve essere ancora stata raggiunta sul territorio svizzero

La licenza può essere concessa solo se la produzione di energia elettrica di tutti i grandi impianti fotovoltaici autorizzati con decisioni passate in giudicato presenti sul territorio svizzero non ha ancora raggiunto la soglia di 2 TWh.

Nota: un progetto approvato non può essere realizzato nemmeno se viene presentato un ricorso contro l'autorizzazione e se la soglia di 2 TWh viene raggiunta durante la procedura di ricorso (indipendentemente dall'esito della procedura stessa).

2. La domanda di costruzione deve rimanere aperta al pubblico fino al 31 dicembre 2025

Nota: la data del 31 dicembre 2025 è significativa anche in relazione alla remunerazione per l'immissione di elettricità: la remunerazione viene infatti riconosciuta solo se entro il 31 dicembre 2025 l'impianto immette in rete almeno il 10% dell'elettricità approvata per legge.

3. L'impianto fotovoltaico deve avere una dimensione minima

L'impianto deve garantire una produzione annua di 10 GWh e una produzione di energia nel semestre invernale (1° ottobre-31 marzo) di 500 kWh per 1 kW di potenza installata.

4. La pratica relativa alla domanda di costruzione deve essere completa

La pratica trasmessa all'autorità edilizia comunale deve essere conforme ai requisiti della «Lista di controllo per la pratica relativa alla domanda di costruzione» (allegato 2 della guida).

Non è necessario eseguire precedentemente una pianificazione direttrice e una pianificazione delle utilizzazioni (correlata al progetto).

5. Non devono essere interessate aree di esclusione

Nelle aree di esclusione non è consentito costruire impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEn. Le aree di esclusione comprendono:

- | paludi e paesaggi palustri di cui all'art. 78 cpv. 5 CF
- | biotopi di importanza nazionale di cui all'art. 18a LPN (zone golenali, siti di riproduzione degli anfibi, riserve per uccelli acquatici e di passo)
- | Superfici per l'avvicendamento delle colture

6. Sono rispettate le norme del diritto materiale

- | Conformità con le leggi sulla protezione dell'ambiente (esito positivo dell'esame dell'impatto sull'ambiente EIA).

Nota: il rapporto concernente l'impatto sull'ambiente deve essere presentato insieme alla domanda di costruzione.

- | Conformità con la pianificazione direttrice e delle utilizzazioni vigente e con la legge edilizia

Nota: i conflitti con la vigente pianificazione comunale delle utilizzazioni (ad es. con le «zone non edificabili» esistenti, quali le zone naturali, le zone paesaggistiche e le zone con spazi riservati alle acque) potrebbero essere «neutralizzati» dalla disposizione sulla pianificazione prevista dall'art. 71a cpv. 1 lett. c LEn (vista la scarsa esperienza in materia, i progetti che interessano tali zone devono essere classificati come rischiosi).

- | Conformità con le altre normative vigenti, purché non siano previsti requisiti agevolati ai sensi dell'art. 71a LEn. In tali requisiti agevolati rientrano:
 - esenzione dall'obbligo di pianificazione (nessuna pianificazione direttrice e delle utilizzazioni)
 - comprova della necessità
 - ubicazione vincolata
 - interesse nazionale; l'interesse alla realizzazione dell'impianto prevale in linea di principio su altri interessi nazionali, regionali e locali

7. Si dispone del consenso del comune (o dei comuni) di ubicazione e del proprietario fondiario

- | Consenso del comune politico ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEn (per maggiori dettagli consultare l'allegato 5 della guida)
- | Consenso del proprietario fondiario ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEn

Nota: entrambi i consensi devono essere presentati insieme alla domanda di costruzione.